

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 1950

(50ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Assicurazione contro i rischi ordinari delle
navi mercantili e delle costruzioni navali »
(N. 835):

PRESIDENTE	Pag. 464
GENCO, <i>relatore</i>	463
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'indu-</i> <i>stria e commercio</i>	464
FERRARI	464

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Mancini, Mariotti, Massini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Ziino.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili e delle costruzioni navali » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili e delle costruzioni navali ».

La Commissione ricorderà che, in seguito alle obiezioni del senatore Ferrari e alla necessità di avere maggiori schiarimenti, stabilì nella riunione precedente di rinviare la decisione in merito a questo disegno di legge, al fine di avere dal Ministero le informazioni richieste. Essendo qui presente l'onorevole Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, invito il relatore a riassumere brevemente la questione in discussione.

GENCO, *relatore*. Durante la guerra, per l'impossibilità di trovare sul mercato interno — ed essendo il mercato internazionale ovviamente chiuso — la copertura del mercato assicurativo privato, lo Stato è intervenuto a garantire, per la parte non coperta, la riassicurazione per le navi mercantili italiane e per le costruzioni navali. Questa necessità di copertura si va gradatamente riducendo, sia per i minori rischi che ci sono per la navigazione e per la costruzione di navi mercantili, sia per la possibilità di far capo al mercato assicu-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 5.^a RIUNIONE (23 febbraio 1950)

rativo internazionale. Però la copertura totale non è stata ancora raggiunta dal mercato privato e lo Stato deve intervenire per coprire la differenza.

Il disegno di legge in esame propone la proroga al 31 dicembre 1950 delle disposizioni concernenti la riassicurazione statale dei rischi ordinari di navigazione e delle costruzioni navali che già la nostra Commissione con legge 29 luglio 1949, n. 599, prorogò fino al 31 dicembre 1949.

La proroga proposta dal disegno di legge è da ritenersi utile ed opportuna.

Il senatore Ferrari ed altri hanno domandato se esiste nel bilancio dell'industria e commercio un capitolo che contempra l'onere a carico dello Stato.

Da altri fu risposto che non si tratta di carico finanziario per lo Stato, perchè lo Stato incamera i premi di assicurazione assumendo l'obbligo di pagare eventualmente i danni derivanti da sinistri.

Pregherei ora il Sottosegretario di voler dare i chiarimenti in proposito.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono in grado di rassicurare i colleghi senatori sotto un doppio aspetto. Innanzi tutto si tratta solo di una proroga, perchè questo servizio era stato già assunto dallo Stato. D'altro canto non si tratta di un vero e proprio onere, nel senso comune di questo termine, ma di un servizio, per lo Stato fino a questo momento costantemente attivo, al punto che il Tesoro non ha avvertito il bisogno di intestare un capitolo per esso, ma ha un conto corrente che è sempre attivo perchè i premi che vengono corrisposti sono notevolmente superiori ai pagamenti fin qui eseguiti in conseguenza dei sinistri verificatisi. Non si tratta di rischi di guerra, ma di rischi ordinari ed infatti, mentre nel bilancio del Tesoro per l'esercizio 1949-50 esiste ancora il capitolo intestato ai rischi marittimi per cause di guerra, non si è pensato di fare un nuovo capitolo o di articolare un capitolo per quanto riguarda i rischi ordinari proprio per quanto ho già detto.

Abbiamo quindi una intestazione di capitolo per rischi marittimi che riguarda solo i rischi di guerra, mentre per i rischi ordinari è più

che sufficiente il conto corrente esistente presso il Tesoro.

Per maggiore tranquillità dei senatori si può avvertire che il servizio è disimpegnato dal nostro Dicastero, ma è controllato dal Tesoro.

FERRARI. Poichè sono stato chiamato per alcuni istanti fuori dell'Aula non ho potuto sentire la prima parte delle spiegazioni del Sottosegretario. Ho sentito solo la seconda parte e debbo dichiarare che noi siamo contrari a questo progetto di legge per una questione di principio e voteremo contro poichè riteniamo che queste operazioni non debbano essere fatte dallo Stato.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La questione di principio in questo momento non si può fare, in quanto è superata dai fatti, perchè sul mercato internazionale oggi non v'è la possibilità di concludere queste assicurazioni in quanto il campo è già saturo.

Inoltre, ripeto, non si tratta di un onere finanziario a carico dello Stato. E non è che lo Stato intenda perpetuare indefinitamente questo servizio che assume con riguardo alla particolare situazione del momento; quando questa situazione particolare sarà cessata si rientrerà nel principio del senatore Ferrari che è anche il nostro.

PRESIDENTE. Debbo dire che sono meravigliato del liberismo dimostrato dal senatore Ferrari (*ilarità*) e me ne compiaccio formalmente.

FERRARI. La materia meriterebbe una lunga discussione. Mi limito a fare una dichiarazione di voto; ripeto: sono contrario al disegno di legge per una questione di principio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

A questo articolo debbo osservare che non vedo la ragione perchè si debba fare entrare in vigore la legge il giorno successivo e non il 15° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, come di norma.

ZIINO. *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. I termini sono già scaduti.

PRESIDENTE. Quindi manca la ragione di urgenza; già si è aspettato tanto e si poteva aspettare altri 15 giorni. Tuttavia, sperando che questa sia l'ultima occasione per osservare ciò, mi limito a farlo presente alla Commissione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.